**VISTO** l’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “Codice della strada” (CdS);

**VISTO** in particolare il comma 1, che individua puntuali fattispecie soggettive in presenza delle quali non può essere conseguita alcuna patente di guida[[1]](#footnote-1), ed il comma 5, che demanda ad un decreto del Ministro dell’interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità per l’adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle due Amministrazioni, utile a consentire lo scambio di informazioni funzionale, tra l’altro, all’ osservanza del divieto di cui al comma 1;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011), di seguito “DM”, in materia di “*Modalità per l’adeguamento del collegamento telematico tra i sistemi informativi delle Amministrazioni dell’interno e dei trasporti in modo da garantire la trasmissione dei dati necessari al rilascio dei titoli abilitativi alla guida e l’acquisizione dei dati relativi alla revoca degli stessi*”, attuativo del predetto articolo 120, comma 5, CdS;

**VISTO** l’art. 2 del citato DM ed in particolare: il comma 2, ai sensi del quale il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (ora Dipartimento per i trasporti e la navigazione e di seguito “DTN”) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede a trasmettere in via telematica al Dipartimento per le politiche del personale, dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie (ora Dipartimento per l’ amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’ amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie) del Ministero dell’ interno, entro i dieci giorni lavorativi precedenti alla data stabilita per l’espletamento della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all’articolo 121, co. 1, CdS (di seguito “prova pratica di guida), l’elenco dei candidati al conseguimento di una patente di guida; il comma 3, ai sensi del quale il Dipartimento da ultimo citato comunica, con lo stesso mezzo, al DTN eventuali elementi ostativi al rilascio della patente di guida entro i due giorni lavorativi precedenti alla data fissata per la relativa seduta di esame; comma 7, ai sensi del quale “*Le informazioni di cui al precedente comma 3, sono fornite, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e possono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al predetto comma 1, dell'art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”* e, dunque, attraverso una annotazione telematica inserita nel sistema ed atta a segnalare un’ostatività ai sensi dell’articolo 120, comma 1, CdS, come stabilito nell’allegato tecnico, parte integrante del DM, senza alcuna altra informazione di merito;

**RITENUTO** che, in presenza della comunicazione di eventuali ostativi, in qualunque tempo intervenuta, i competenti Uffici del DTN non possono ammettere il candidato alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente, senza incorrere nelle responsabilità di cui al comma 6 dell’articolo 120 CdS;

**VISTA** l’istanza per il conseguimento della patente di guida di categoria X presentata in data XX/XX/XXXX dal Sig./Sig.ra Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, (CF XXXXXXXXXXX) nato/a a Xxxxxxx (XX) il XX/XX/XXXX e residente in Xxxxxxx (XX) alla via/piazza Xxxxx Xxxxxxx n. XXX (CAP. XXXXX);

**VISTA** la comunicazione telematica effettuata dal CED del DTN al Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno in data XX/XX/XXXX, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DM;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, all’esito delle procedure di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del DM relative al Sig./Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ha inserito nel Sistema Informativo del DTN, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, dello stesso decreto, un ostativo al rilascio della patente di guida;

**VISTO** il comma 4 dell’art. 120 CdS, *ai sensi del quale “Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 …(omissis)… è ammesso il* ***ricorso al Ministro dell’interno*** *il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*”;

**PER I MOTIVI SU ESPOSTI**

**PRESO ATTO DELLA SUSSISTENZA DI UN DINIEGO AL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA** in favore del Sig:/Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx,

**DISPONE**

conseguentemente, che il Sig:/Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx non può essere ammesso/a alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida di categoria X, prevista per la data del XX/XX/XXXX.

La specifica motivazione della non sussistenza dei requisiti soggettivi potrà essere richiesta dall’interessato/a mediante apposita istanza di accesso agli atti rivolta alla Prefettura territorialmente competente in ragione della residenza.

Il presente provvedimento è consegnato al Sig:/Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx, il quale ne firma copia per ricevuta.

Xxxxxx, lì XX/XX/XXXX

FIRMA e TIMBRO

del Direttore dell’ufficio

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, al Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 120, comma 4, CdS, ovvero ricorso al Tribunale ordinario territorialmente competente.*

1. Art. 120, co.1, CDS “*Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma*.”. [↑](#footnote-ref-1)